COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2021
COM(2021) 583 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Attuazione del regolamento sulle misure tecniche (articolo 31 del regolamento (UE) 2019/1241)

{SWD(2021) 268 final}

1. Introduzione

Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] ("il regolamento"). Esso stabilisce le misure tecniche di conservazione dell'UE che disciplinano le modalità, i luoghi e i tempi in cui può avere luogo la pesca.

Scopo di tali misure tecniche è contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca ("PCP", come definita nel regolamento 1380/2013,[2] "regolamento PCP") e al conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino[3] e nelle pertinenti disposizioni delle direttive Uccelli[4] e Habitat[5]. La pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile con adeguate misure tecniche è intesa ad aumentare il rendimento degli stock ittici bersaglio, riducendo nel contempo la cattura (accidentale) indesiderata e gli impatti sugli habitat sensibili, attraverso la selettività per taglia (evitando pesci di piccole dimensioni) o la selettività per specie (evitando determinate specie). Le misure sono fondamentali per attuare efficacemente la politica dell'UE in materia di rigetti e l'obbligo di sbarco. Gli Stati membri e gli operatori[6] dovrebbero privilegiare la scelta di attrezzi e tecniche di pesca migliori per evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate.

Il regolamento ha introdotto approcci basati sui risultati sostenuti dalla "regionalizzazione". Ha stabilito le regole generali che si applicano a tutte le acque dell'UE e ha previsto l'adozione di misure tecniche che rispondono alle specificità regionali della pesca. Questo approccio di regionalizzazione basato sui risultati è concepito nel quadro della PCP al fine di avvicinare il processo decisionale ai pescatori. Fornisce inoltre agli Stati membri e al settore della pesca un incentivo a svolgere un ruolo attivo nella sua definizione e attuazione.

---

[1] Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

[2] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

[3] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

4 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

[6] Secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

In linea con l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, la presente relazione ne esamina le modalità di attuazione. La presente prima relazione era prevista per il 31 dicembre 2020, ma è stata posticipata a causa della pandemia di COVID-19. La relazione comprende i pareri scientifici più recenti disponibili.

La presente relazione è pubblicata appena due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. A causa del breve lasso di tempo intercorso tra l'adozione, l'attuazione e il monitoraggio, la raccolta dei dati e la valutazione scientifica e tecnica, non è stato possibile valutare appieno se il regolamento abbia conseguito i suoi obiettivi a livello regionale o dell'UE. Pertanto questa prima relazione si concentra sull'analisi:

- dell'impatto delle misure tecniche precedenti;
- della situazione attuale; e
- delle azioni previste nel prossimo futuro per l'attuazione del regolamento.

La presente relazione, nel rispetto del mandato di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, presenta anche le basi sulle quali la PCP contribuirà al "piano d'azione per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini" (di seguito "piano d'azione"), annunciato nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030[7]. Essa indicherà gli ambiti in cui sono necessari maggiori sforzi.

2. Fonti di informazioni

La relazione si basa sulle valutazioni scientifiche e sui contributi del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)[8] e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)[9]. Tiene pienamente conto delle opinioni e dei pareri ricevuti da 23 Stati membri, 8 consigli consultivi[10] e 37 parti interessate mediante una consultazione online mirata[11]. Una descrizione dettagliata dei contributi scientifici e dei risultati delle consultazioni è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione.

[7] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita. COM/2020/380 final

[8] https://stecf.jrc.ec.europa.eu/web/stecf/ewg2002

[9] https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/InnovativeFishingGear.aspx

[10] https://ec.europa.eu/fisheries/partners/advisory-councils_it

[11] https://ec.europa.eu/info/consultations/targeted-stakeholder-consultation-technical-measures-regulation-fisheries_en

3. Misurazione dei progressi

La gestione basata sui risultati, combinata con la partecipazione attiva delle parti interessate e degli Stati membri, richiede il monitoraggio, la misurazione e l'osservazione dei risultati con misure tecniche rivedute sviluppate nel corso del tempo. I regolamenti precedenti non prevedevano parametri per misurare l'impatto e il successo dell'attuazione delle misure tecniche[12]. Non è stato quindi possibile determinare in dettaglio in che modo le misure tecniche abbiano contribuito agli obiettivi summenzionati.

L'ultima analisi scientifica effettuata dal CSTEP[13] indica una tendenza lenta e molto graduale a catturare una percentuale maggiore di pesci di maggiori dimensioni. Gli studi sperimentali hanno dimostrato che è possibile migliorare la selettività utilizzando determinati attrezzi da pesca in condizioni controllate, ma si è rivelato difficile stabilire nessi causali diretti tra l'applicazione di particolari normative in materia di attrezzi da pesca, i cambiamenti negli attrezzi da pesca utilizzati e la selettività delle dimensioni complessive delle flotte pescherecce. Non sono disponibili dati sufficientemente granulari da consentire di individuare nessi di questo genere. Inoltre si ritiene che sulla selettività incidano notevolmente fattori operativi (scelta del luogo e dei tempi di pesca e dettagli precisi sulle attrezzature) che non sono disciplinati da obblighi normativi.

Il regolamento, esaminando approcci basati sui risultati per la definizione delle misure maggiormente orientati agli obiettivi, prevede obiettivi per le misure tecniche al fine di:

- ridurre le catture indesiderate (soprattutto di specie sensibili);
- ottimizzare i modelli di sfruttamento;
- contribuire a migliorare il rendimento; e
- garantire che gli impatti della pesca sugli habitat dei fondali marini siano in linea con la legislazione ambientale dell'UE.

Emerge con maggiore chiarezza e urgenza la necessità di migliorare i metodi di misurazione della selettività e dei suoi effetti. L'efficacia può essere valutata solo attraverso risultati visibili: migliore protezione del novellame, delle zone di deposito delle uova, riduzione delle catture accidentali di specie marine sensibili, minori impatti ambientali negativi e contributi positivi alla legislazione ambientale. Tali metodi di misurazione hanno due finalità: i) la valutazione preliminare dei risultati potenziali delle misure proposte e sviluppate e ii) la valutazione delle misure in termini di risultati ottenuti dalle stesse.

[12] COM(2016)134 final dell'11.3.2016.
[13] CSTEP 20-02. (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/web/stecf/ewg2002)

La selettività è determinata sia dal tipo di attrezzo da pesca utilizzato sia dal modo in cui viene utilizzato dai comandanti e dai pescatori per quanto riguarda il luogo, la stagione, l'ora del giorno, la velocità e altre scelte operative. Il miglioramento della selettività dipende non solo dall'utilizzo della legislazione allo scopo di modificare la struttura degli attrezzi da pesca, ma anche dall'utilizzo della legislazione per incentivare i pescatori a utilizzare gli attrezzi seguendo pratiche migliori. Sono quindi necessari metodi migliori di monitoraggio della selettività, misurando in modo più accurato i quantitativi di pesci di piccole dimensioni o di specie sensibili catturati. I metodi attuali di monitoraggio hanno fornito dati adeguati a consentire al CSTEP di valutare unicamente le tendenze generali della selettività per taglia nei segmenti di flotta di grandi dimensioni. Nel suo prossimo piano d'azione la Commissione prenderà in considerazione di indirizzare raccomandazioni agli Stati membri sui mezzi supplementari per raccogliere le informazioni necessarie per assicurare il funzionamento di questa politica.

4. Contributo al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE

Le misure tecniche devono inoltre contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico stabilito nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Le misure volte alla conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della PCP, che contribuiscono anche alla protezione dell'ambiente marino, rientrano nella competenza esclusiva dell'UE. La PCP richiede coerenza con la legislazione ambientale dell'UE e il regolamento si basa sugli obiettivi ivi stabiliti.

Gli obiettivi ambientali quantitativi sono in fase di elaborazione nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, ma la maggior parte degli obiettivi ambientali rimane di natura qualitativa, ad esempio lo "stato di conservazione soddisfacente" di cui all'articolo 1, lettera e), e all'articolo 2 della direttiva Habitat.

I riscontri ottenuti dalle consultazioni confermano che occorre tempo per adeguarsi al regolamento (che consolida e sostituisce più di 30 regolamenti precedenti) e per passare da norme prescrittive a misure adattate a livello regionale attraverso il processo di regionalizzazione. La maggior parte degli Stati membri, i consigli consultivi, le parti interessate e il CSTEP hanno confermato che è prematuro misurare gli effetti del regolamento. La maggior parte delle ONG ritiene che fino ad ora il regolamento non abbia contribuito agli obiettivi e ai traguardi e non sia riuscito a prevenire gli impatti ambientali negativi della pesca. Questi portatori di interessi sono inoltre favorevoli a un approccio basato sui risultati, ulteriormente allineato alle ambizioni del Green Deal europeo e della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

La pesca è una fonte importante di pressione sugli ecosistemi e sulle specie sensibili e ha impatti negativi sui fondali marini. Una recente analisi della Corte dei conti europea[14] ha concluso che la perdita di habitat e di diversità marina continua a rimanere un problema. La Commissione concorda con la Corte dei conti sulla necessità di ulteriori interventi e ritiene

[14] Corte dei conti europea (2020). Ambiente marino: la protezione esercitata dall'UE è estesa ma non va in profondità. Relazione speciale.

che lo sviluppo di misure tecniche adeguate nel quadro del regolamento sia fondamentale per conseguire tale obiettivo.

Nella presente relazione, le **specie sensibili** comprendono quelle protette dalla legislazione dell'UE e dagli accordi internazionali vincolanti per l'UE, quali delfini, focene, uccelli marini, squali e alcune specie di pesci e tartarughe che sono sotto imminente minaccia di estinzione. Molti pesci di grandi dimensioni e a crescita lenta e altri animali sono ormai estinti in gran parte del loro precedente areale, mentre altri sono gravemente minacciati[15]. Per queste specie la pesca può costituire una grave minaccia che, in alcuni casi, le misure tecniche possono contribuire ad attenuare. Vi sono numerosi casi documentati di catture accidentali di diverse specie. Ad esempio, gli uccelli marini possono essere catturati e annegare in operazioni con palangari o in reti da imbrocco costiere. Le focene e i delfini possono rimanere intrappolati nelle reti da imbrocco e nelle reti da traino (pelagiche). Le tartarughe rimangono impigliate nelle reti da imbrocco o agganciate da palangari di superficie, gli squali di profondità rimangono intrappolati nei palangari e nelle reti da imbrocco, i grandi squali pelagici nei palangari per la pesca del tonno. A causa della loro grande taglia, il novellame di grossi squali e raiformi viene catturato dalle reti a strascico.

Sono noti alcuni casi evidenti a rischio di estinzione, ma le conoscenze generali sulle catture accidentali di specie sensibili non sono sufficienti per stimarne con precisione l'impatto. Il CSTEP[16] ha rilevato che le reti fisse costiere (reti da imbrocco e tramagli) hanno l'impatto maggiore e più diffuso sulle specie sensibili, ha riesaminato i metodi per ridurre tali catture accidentali e ha individuato una serie di possibili misure quali fermi stagionali, uso di deterrenti acustici e cavi scaccia-uccelli. Il regolamento continua a vietare le reti da posta derivanti e limita l'uso di altri tipi di attrezzi con un evidente impatto negativo sull'ambiente e si basa sulle misure precedentemente previste dal regolamento sui cetacei abrogato[17], compresi gli obblighi di monitoraggio previsti al fine di integrare la raccolta di dati più completa nell'ambito del precedente quadro per la raccolta dei dati[18] (in cui i dati sulle catture accidentali si inseriscono in un'attività di raccolta di dati molto più estesa). Questo monitoraggio mirato dei cetacei si è rivelato difficile e vi sono notevoli dubbi circa la sua efficacia[19]. Il volume delle catture accidentali rimane in gran parte sconosciuto.

Il regolamento fornisce inoltre il quadro per l'attuazione del piano d'azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca[20] e offre agli Stati membri la possibilità di adottare misure per le loro acque o in un contesto regionale, quale mezzo per contribuire efficacemente agli obiettivi e ai traguardi del regolamento.

---

[15] Ad esempio, la foca monaca mediterranea, la focena comune del Mar Baltico, la berta delle Baleari, lo smeriglio, lo squalo angelo, mante e diavoli di mare, razze de genere Binoculata e Gymnura.
[16] STECF 20-02, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/web/stecf/ewg2002, pag. 151 e seg.
[17] Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26.4.2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).
[18] https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/
[19] CIEM. (2020). Catture accidentali di vertebrati marini protetti e potenzialmente vulnerabili: analisi delle relazioni nazionali a norma del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio e altre informazioni. Incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2020. Parere del CIEM 2020, byc.eu, https://doi.org/10.17895/ices.advice.7474
[20] COM(2012) 0665 final.

Il 3 luglio 2020 la Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione relativo ai dispositivi acustici di dissuasione[21]. Due gruppi regionali di Stati membri stanno lavorando a misure volte a proteggere la focena comune del Mar Baltico e il delfino comune nel Golfo di Biscaglia, in base al parere del CIEM del maggio 2020[22]. Alcuni Stati membri si sono avvalsi della possibilità prevista dal regolamento di stabilire misure nazionali, ad esempio un maggiore monitoraggio o il passaggio a norme prescrittive.

I portatori di interessi[23] hanno individuato carenze nelle misure di mitigazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento e nell'elenco delle specie vietate di cui all'allegato I. Essi hanno espresso più preoccupazioni riguardo alla mancanza di azione e allo sviluppo di ulteriori misure, tra cui l'assenza di monitoraggio elettronico[24], piuttosto che riguardo al contenuto delle disposizioni attualmente applicabili del regolamento. Gli Stati membri non hanno espresso preoccupazioni gravi in merito alle disposizioni legali. Alcuni Stati membri hanno riconosciuto la necessità di un ulteriore monitoraggio per orientare la preparazione delle misure.

Per sostenere gli Stati membri nell'attuazione del regolamento, la Commissione, nel suo piano d'azione, individuerà azioni volte ad aumentare la selettività e a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, concentrandosi su quelle minacciate di estinzione e in uno stato di conservazione non soddisfacente.

La pesca può avere ripercussioni sugli ecosistemi e sugli habitat anche al di là della cattura delle specie pescate e di specie sensibili. L'entità di tale impatto varia a seconda dell'intensità di pesca, degli habitat in cui si svolge la pesca e delle specie bersaglio in questione. La PCP mira a ridurre il più possibile tali ripercussioni. Le ripercussioni variano anche a seconda del tipo di attrezzo: la pesca a strascico può avere effetti sui sedimenti del fondale marino, sulla loro porosità verticale e sul loro contenuto geochimico, riducendo la complessità degli habitat e modificando la composizione delle specie. I palangari (in particolare nelle regioni ultraperiferiche) possono lacerare e fratturare i coralli.

L'articolo 12 del regolamento mira, inoltre, a proteggere **habitat sensibili** specificando le zone in cui sono vietati determinati attrezzi da pesca. Queste norme possono essere modificate mediante regionalizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento PCP. Gli Stati membri possono inoltre istituire zone di divieto o altre misure di conservazione mediante misure nazionali o con la procedura di regionalizzazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento.

Alcuni divieti sugli attrezzi da pesca sono già in vigore per proteggere gli habitat sensibili, come l'uso di esplosivi, strumenti a percussione, draghe e benne per la raccolta dei coralli,

[21] Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all'uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all'allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4).
[22] https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/Special_Requests/eu.2020.04.pdf
[23] Sulla base delle risposte ricevute alla consultazione online. Cfr. allegato I del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.
[24] Ad esempio televisione a circuito chiuso ("CCTV"), controllo elettronico a distanza (REM).

attrezzi per la pesca a strascico utilizzati a profondità superiori a 800 m.[25]Ulteriori norme esistono nell'ambito del regolamento Mediterraneo[26], che vieta la pesca con attrezzi mobili sopra le praterie di piante marine, gli habitat coralligeni e i *maërl*. Inoltre nelle zone costiere è vietato l'uso di draghe di spugna, attrezzi trainati e ciancioli (possono essere previste condizioni e deroghe specifiche). Le restrizioni si applicano anche agli attrezzi che possono essere utilizzati nella pesca ricreativa nel Mediterraneo, dove è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, draghe e reti statiche.

Sono in corso lavori scientifici per mappare la distribuzione dei diversi tipi di habitat dei fondali marini e l'impatto delle attività di pesca su o sopra di essi. Ciò consentirà di valutare le aree in cui la biodiversità è maggiormente a rischio e in cui vi è maggiore necessità di misure di protezione. Il CSTEP[27] ha messo in evidenza attrezzi da pesca alternativi potenzialmente in grado di ridurre gli impatti sui fondali marini: reti elettriche a strascico, porte da traino semipelagiche, pannelli di rilascio del benthos, reti da traino con lima da piombo, attrezzi da terra a spazzola molle e draghe elettriche per vongole.

La consultazione ha fornito informazioni sulle azioni già adottate o in fase di elaborazione da parte degli Stati membri e sui lavori in corso in seno ai gruppi regionali per elaborare misure di protezione degli habitat, integrando le misure adottate individualmente dagli Stati membri per ottemperare agli obblighi cui sono sottoposti dalla legislazione ambientale dell'UE.

In linea con l'impegno assunto nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, la Commissione, nel suo piano d'azione, individuerà misure volte a limitare l'uso degli attrezzi da pesca più dannosi per la biodiversità, anche sui fondali marini, ed esaminerà le modalità per migliorare l'attuazione delle misure di gestione della pesca, in particolare nei siti Natura 2000 e in altre aree marine protette.

5. Ricerca scientifica, innovazione e progetti pilota

Il regolamento facilita la ricerca scientifica e la partecipazione dei settori della pesca alle attività scientifiche. Gli Stati membri possono ottenere deroghe per operazioni di pesca ai fini di ricerca scientifica quando siano soddisfatte le condizioni necessarie previste dall'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento. Dall'entrata in vigore del regolamento, 17 Stati membri hanno informato la Commissione di 67 operazioni di pesca effettuate a fini di ricerca scientifica. Sono pervenute due domande di ricerca scientifica riguardanti più di sei navi mercantili, le quali sono state pertanto soggette a un esame specifico. La Commissione, sulla base del parere del CSTEP[28], ha concluso che in entrambi i

[25] Articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).
[26] Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mare Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
[27] Cfr. pag. 189 di CSTEP — Review of technical measures (part 1) (CSTEP-20-02). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-27161-1, doi:10.2760/734593, JRC123092.
[28] Richiesta di autorizzazione di pesca scientifica da parte della Croazia per oltre 6 pescherecci con "volantina" nelle acque occidentali dell'Istria (2019), CSTEP 20-03, e richiesta dell'Italia di autorizzazione di pesca

casi il livello di partecipazione non era giustificato da motivi di ordine scientifico tali da imporre agli Stati membri di modificare di conseguenza le condizioni della ricerca scientifica.

L'articolo 20 del regolamento prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri, attraverso la regionalizzazione, di autorizzare l'uso di attrezzi da pesca innovativi. Per contribuire a questo processo, il CIEM ha elaborato una valutazione degli attrezzi innovativi. Sebbene questi elementi consentano di presentare delle conclusioni preliminari[29], sia il CIEM che il CSTEP hanno sottolineato la necessità di sviluppare ulteriormente la valutazione, soprattutto per tenere maggiormente conto dei fattori socioeconomici che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda l'utilizzo degli attrezzi innovativi da parte del settore della pesca.

Sebbene l'articolo 23 del regolamento preveda la possibilità di definire progetti pilota per sviluppare un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti basato su obiettivi misurabili, nessuno dei gruppi regionali ha formulato raccomandazioni comuni a tal fine.

Nell'allegato XIII, punto 2, il regolamento prevede inoltre che gli Stati membri adottino le misure necessarie per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili, attività attualmente non ancora sufficiente.

Tenendo presente che le tecniche innovative possono contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, la Commissione, nel suo piano d'azione, individuerà modi per incoraggiare le parti interessate e gli Stati membri a esplorare le possibilità nella massima misura possibile e a sfruttare tutte le opportunità disponibili.

6. Attuazione del regolamento

Sebbene sia troppo presto per una valutazione complessiva dell'attuazione del regolamento, i dati dimostrano che sono emerse alcune preoccupazioni relative alla nuova impostazione regionalizzata e all'assenza di definizioni dettagliate. Sono in corso lavori per orientare gli Stati membri nella loro attuazione e nella loro ulteriore specificazione per mezzo dell'approccio regionalizzato e del futuro regolamento di esecuzione.

Oltre all'attuazione a livello nazionale, il principale metodo di attuazione è rappresentato dall'elaborazione di raccomandazioni comuni da parte di gruppi regionali con il parere delle parti interessate che definiscono le misure tecniche regionali necessarie. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, le misure proposte in tali raccomandazioni comuni, se compatibili con gli obiettivi e gli obblighi pertinenti, possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati.

Il lavoro svolto finora dà un'idea del processo e dimostra che gli Stati membri stanno effettivamente collaborando per integrare e adattare le misure alle loro esigenze regionali.

---

scientifica per oltre 6 pescherecci con sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali italiane (richiesta dell'Italia di ricerca scientifica sulla "sardella" (*S. pilchardus*) in Liguria (GSA 9), CSTEP 20-02).

[29] https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/InnovativeFishingGear.aspx

Mostra inoltre che generalmente sono in grado di concordare misure in modo relativamente rapido quando sono intese a perfezionare le norme in linea con i regolamenti precedentemente applicabili. La cooperazione degli Stati membri nella regionalizzazione risulta essere efficace anche quando riguarda raccomandazioni comuni volte a prevedere deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento PCP e piani pluriennali specifici regionali. Vi sono tuttavia preoccupazioni in merito alla rapidità e alle ambizioni per quanto riguarda la definizione e l'approvazione di raccomandazioni comuni su misure volte a migliorare la selettività o a limitare la pesca al fine di contribuire alla legislazione ambientale dell'UE. Il regolamento impone infatti agli Stati membri[30] di presentare raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione quando vi siano prove scientifiche dell'impatto negativo degli attrezzi da pesca sulle specie sensibili. Ad esempio, finora gli Stati membri hanno presentato solo due raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione a seguito di prove scientifiche dell'impatto negativo degli attrezzi da pesca su specie sensibili, come richiesto dal regolamento.

Come sottolineato nella recente comunicazione della Commissione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022"[31], la pandemia di COVID-19 ha influito sul calendario e sull'elaborazione di alcune delle raccomandazioni comuni. Dall'entrata in vigore del regolamento, i gruppi regionali degli Stati membri hanno proposto 17 raccomandazioni comuni[32], di cui 6 sono state recepite nella legislazione mediante un atto delegato della Commissione. Altre sono in attesa di adozione, sono in fase di valutazione da parte del CSTEP o sono oggetto di riesame per un loro perfezionamento alla luce dei pareri scientifici ricevuti. In termini di specificità regionale, le raccomandazioni comuni propongono un'ampia gamma di misure, esigenze e approcci. Alcuni mirano a inserire misure tecniche nei nuovi piani in materia di rigetti, altri prevedono solo misure tecniche.

L'articolo 7 del regolamento vieta le attività che hanno effetti particolarmente dannosi sull'ambiente, tra cui, a decorrere dal 1º luglio 2021, la pesca con attrezzi che impiegano impulsi elettrici. Su richiesta dei Paesi Bassi, nel maggio 2020 il CIEM ha comunicato che l'uso di questi attrezzi produce vari effetti positivi sull'ecosistema e sull'ambiente, anche se permangono alcune incertezze[33]. I Paesi Bassi hanno presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea chiedendo l'annullamento delle disposizioni del regolamento che vietano la pesca con impiego di impulsi elettrici. La domanda è stata respinta dalla Corte il 15 aprile 2021[34]. Il regolamento consente e incoraggia le ricerche scientifiche quale possibile mezzo per sviluppare conoscenze e per orientare le valutazioni future.

[30] Allegato XIII, punto 3.

[31] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022. COM(2021) 279 final.

[32] Dato definitivo da aggiornare prima dell'adozione.

[33] CIEM, 2020. https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/PulseTrawlAdvice.aspx

[34] Sentenza del 15 aprile 2021, *Paesi Bassi/Consiglio e Parlamento*, C-733/19, ECLI:EU:C:2021:272

7. Conclusioni

Il regolamento fornisce la cornice necessaria per attuare la PCP e contribuire efficacemente alla legislazione ambientale dell'UE, attraverso l'applicazione diretta ma soprattutto fornendo agli Stati membri gli strumenti necessari per adottare misure in materia di pesca.

L'attuazione del regolamento presenta tuttavia lacune per quanto concerne il suo contributo alla protezione delle specie sensibili e degli habitat sensibili, con alcune specie prossime all'estinzione. Occorre migliorare in modo sostanziale gli sforzi per monitorare gli effetti della pesca sugli ecosistemi. Il regolamento fornisce agli Stati membri gli strumenti legislativi per affrontare questi aspetti e integrare la loro attuazione della legislazione ambientale UE con misure di pesca adottate nell'ambito della regionalizzazione ed essi sono ora chiamati a farlo. Pur avendo iniziato a presentare raccomandazioni comuni, occorre che gli Stati membri facciano di più. È opportuno incoraggiare a partecipare a questo processo anche i portatori di interessi.

La varietà delle raccomandazioni comuni già presentate dimostra che la regionalizzazione è efficace e particolarmente adatta a fornire misure tecniche mirate e su misura. Gli Stati membri hanno dimostrato che la cooperazione regionale può essere rapida ed efficiente. Occorrono tuttavia più rapidità e ambizione nell'elaborazione e approvazione di raccomandazioni comuni su misure volte a migliorare la selettività o a limitare la pesca al fine di contribuire alla legislazione ambientale dell'UE e la Commissione continuerà a fornire tutto il sostegno e l'orientamento necessari per garantire che gli obiettivi ambientali siano adeguatamente affrontati nelle raccomandazioni comuni.
Tenendo conto del Green Deal europeo e della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, la Commissione integrerà la presente relazione nell'ambito del piano d'azione per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini, al fine di migliorare ulteriormente l'attuazione del regolamento e sfruttare pienamente le correlazioni tra la pesca e le politiche ambientali.